

COMUNE DI TRAPANI



TRAPANI SERVIZI S.P.A.
VIA DEL SERRO - C/DA BELVEDERE
91100 TRAPANI

PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN LOTTO DI
DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI DENOMINATO "TPS1"
PRESSO IL SITO DI CONTRADA BORRANEA NEL TERRITORIO
DEL COMUNE DI TRAPANI

VERIFICA DI OTTEMPERANZA PRESCRIZIONI AIA E VIA
PROGETTO ESECUTIVO

Consulenza alla Progettazione



Ingegneria
Integrata
Ambientale

via Sardegna, 33
90144 Palermo (PA)
Tel. 091 - 6788257

ELABORATO
R14

SETTEMBRE 2019

Rev.1

Rev.2

TRAPANI SERVIZI S.P.A.
L'Amministratore Unico
(Ing. Carlo Maria Guarnotta)

Il Progettista
Ing. Carlo Maria Guarnotta

1 PREMESSA

Il presente documento sintetizza la verifica dell'ottemperanza alle prescrizioni impartite nel D.A. 143/GAB del 04/04/2019 col quale è stato rilasciato il giudizio di compatibilità ambientale positivo al progetto della “Piattaforma tecnologica per il trattamento e la valorizzazione dei R.S.U. sita in C/da Borranea nel Comune di Trapani”, nonché nel D.D.S. n° 699 del 18/06/19 con cui è stata rilasciata l'Autorizzazione Integrata Ambientale per la medesima piattaforma.

Per semplicità e sintesi sono state evidenziate, a margine dei documenti originali contenenti le suddette prescrizioni, le modalità di implementazione delle prescrizioni con evidenza della metodologia di implementazione nel progetto esecutivo, nonché l'esplicitazione dell'elaborato in cui trovare i necessari approfondimenti.

D.A.N 143/GAB DEL 04/04/2019

/ D.A. IL 163 /GAB

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO TERRITORIO ED AMBIENTE
L'ASSESSORE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la Legge Regionale 10 aprile 1978, n° 2 recante *"Nuove norme per l'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione"*;

VISTA la legge regionale 15 maggio 1991, n. 24;

VISTA la Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e semi-naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche;

VISTA la Direttiva 2009/147/UE concernente la conservazione degli uccelli selvatici;

VISTA la Direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011, coordinata con il testo della Direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati;

VISTA la Legge 22 aprile 1994 n. 146, recante *"Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1993"*;

VISTO il D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357 recante *"Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli Habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatica"*;

VISTO il D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120 *"Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 08/09/1997, n. 357, concernente l'attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche"*;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 recante *"Norme in materia ambientale"*;

VISTO il decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104 *"Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114"* che modifica il decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 ;

VISTA la Legge 22 maggio 2015 n. 68, recante *"Disposizioni in materia di delitti ambientali"*;

VISTA la legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, articolo 91 e successive modifiche ed integrazioni recante norme in materia di autorizzazioni ambientali di competenza regionale;

VISTA la legge regionale del 12 agosto 2014, n. 21, ed in particolare l'articolo 68 comma 4 che stabilisce che i decreti assessoriali, contemporaneamente alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, devono essere pubblicati per esteso nel sito internet della Regione Siciliana;

VISTA la L.R. 07 maggio 2015, n. 9 *"Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2015. Legge di stabilità regionale"* ed, in particolare, l'art. 91 recante *"Norme in materia di autorizzazioni ambientali di competenza regionale"*;

VISTA la legge regionale 22 febbraio 2019, n. 1 *"Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2019. Legge di stabilità regionale"*, pubblicata sulla G.U.R.S. n. 9 del 26/02/2019 Parte I;

VISTA la Delibera di Giunta n. 48 del 26/02/2015 concernente: *"Competenze in materia di rilascio dei provvedimenti di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione d'impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza ambientale (VINCA)"*, che individua l'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente Autorità Unica Ambientale, con l'eccezione dell'emanazione dei provvedimenti conclusivi relativi alle istruttorie di cui all'art.1, comma 6, della legge regionale;

VISTA la delibera della Giunta regionale 21 luglio 2015, n.189 concernente: *"Commissione Regionale per le Autorizzazioni Ambientali di cui all'art. 91 della legge regionale 7 maggio*

2015, n. 9 – *Criteri per la costituzione – approvazione*”, con la quale la Giunta Regionale, in conformità alla proposta dell'Assessore Regionale del Territorio e dell'Ambiente di cui alla nota n. 4648 del 13 luglio 2015 (Allegato “A” alla delibera), ha approvato i criteri per la costituzione della citata Commissione per il rilascio delle autorizzazioni ambientali;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione 14 giugno 2016, n. 12 nella parte riguardante la “*Rimodulazione degli assetti organizzativi del Dipartimento Regionale dell'Ambiente*”;

VISTO il Decreto Assessoriale 18 aprile 2018, n. 142/GAB di revoca del Decreto Assessoriale 29 gennaio 2018 n. 32/GAB che ha modificato il Decreto Assessoriale 17 maggio 2016 n. 207/GAB di istituzione della Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale, applicativo dell'art.91 della legge regionale 7 maggio 2015 n. 9, così come integrato dall'art.44 della legge regionale 17 marzo 2016 n. 3 e dei criteri fissati dalla Giunta Regionale con delibera 21 luglio 2015 n.189;

VISTO l'atto di indirizzo assessoriale n.1484/Gab dell'11/03/2015 e ss.mm.ii;

VISTA la nota prot. n.12333 del 16/03/2015 con la quale il Dirigente Generale del Dipartimento dell'Ambiente impartisce le disposizioni operative in attuazione della Delibera di Giunta n. 48 del 26/02/2015;

VISTO il D.P.Reg. n.645/Area I^/S.G. del 30/11/2017 con il quale è stato preposto alla nomina di Assessore Regionale del Territorio e Ambiente l'On. Avv. Salvatore Cordaro;

VISTO il D.P.Reg. n. 708 del 16/02/2018 con il quale è stato conferito al Dott. Giuseppe Battaglia l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Ambiente;

VISTA l'istanza acquisita al protocollo ARTA n. 84886 del 11.12.2017 con cui con cui il sig. Carlo Maria Guarnotta, in qualità di Amministratore Unico della Trapani Servizi SpA, Società controllata ai sensi dell'art. 2359 C.C. e soggetta a Direzione e Coordinamento ex art. 2497/seices da parte del Comune di Trapani, con sede in via del Serro s.n. – c/da Belvedere - 91100 Trapani, ha chiesto all'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente l'attivazione della procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. (Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale - P.A.U.R. - art. 27/bis del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. per il progetto di ampliamento lotto denominato TPS1 della discarica di c.da Borranea, nel territorio del Comune di Trapani, con allegata la seguente documentazione.

Relazione Tecnica
Piano di Gestione Operativa
Piano di Gestione Post operativa
Piano di Ripristino Ambientale
Piano di Monitoraggio e Controllo
Piano Economico Finanziario
Analisi Prezzi
Elenco Prezzi
Computo Metrico Estimativo
Studio di Impatto Ambientale - Relazione Tecnica
Studio di Impatto Ambientale - Relazione di sintesi non tecnica
Corografia
Stralcio Topografico
Carta dei Disasti
Carta delle Pericolosità e del Rischio Geomorfologico
Carta delle Aree esondabili
Carta Geologica
Carta Litologica
Carta Uso del Suolo
Carta degli Habitat
Carta Vincoli Paesaggistici
Carta Idrogeologica
Stralcio P.R.G. Comune di Trapani del sito di discarica
Corografia

Carta dei Vincoli
Planimetria Catastale
Stato attuale Area Intervento
Planimetria stato attuale area intervento con indicazione delle sezioni
Sezioni Stato attuale area intervento
Delimitazione lotto discarica TPS1
Planimetria Sistemazione fondo vasca
Sezioni Volumi Scavo e Riporto
Planimetria Piano degli abbancamenti
Planimetria Piano degli abbancamenti con indicazione delle sezioni
Sezioni Piano Abbancamenti
Planimetria rete di captazione percolato
Particolari costruttivi bacino di contenimento
Particolari costruttivi pozzetto raccolta percolato e biogas
Planimetria regimentazione acque superficiali
Particolari costruttivi dell'impermeabilizzazione del fondo vasca e dei rilevati
Particolari costruttivi capping di copertura
Planimetria Bagni e Servizi Igienici
Studio Geologico.

VISTO il bonifico dell'avvenuto pagamento degli oneri istruttori (ai sensi della L.R. n.9/2015 art. 91 nell'esercizio finanziario 2017) eseguita dal proponente in data 20.12.2017;

PRESO ATTO che la pubblicazione sul sito istituzionale di questo Assessorato è avvenuta in data 09/01/2018;

PRESO ATTO che non sono pervenute osservazioni e/o opposizioni ai sensi dell'art. 19 comma 4 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

APPURATO il corretto avvio della procedura in argomento ai sensi dell'art. 19 e s.s. D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;

VISTA la nota prot. n. 27436 del 04.05.2018 con la quale il Servizio 1 del Dipartimento Ambiente di questo Assessorato ha trasmesso alla *Commissione tecnica specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale* la documentazione pervenuta ai fini delle attività istruttorie di competenza;

ACQUISITO il parere n. 59/2019 approvato nella seduta del 25.02.2019 dalla Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale, (composto da n. 40 pagine), con il quale è stato espresso giudizio positivo di compatibilità ambientale per il progetto esaminato a condizione che siano messe in atto le misure di mitigazione indicate dal Proponente nello S.I.A. e con le ulteriori prescrizioni/condizioni riportate nel citato parere;

FATTI SALVI i vincoli e gli obblighi derivanti da ogni altra disposizione di legge e senza pregiudizio di eventuali diritti di terzi;

A termine delle vigenti disposizioni

DECRETA

Articolo 1

Acquisito il parere n. 59/2019 di cui alle premesse, si esprime giudizio positivo di compatibilità ambientale ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii. al progetto di ampliamento del lotto denominato "TPS1" della discarica di c.da Borranea nel Comune di Trapani, proposto dal sig. Carlo Maria Guarnotta, in qualità di Amministratore Unico della Trapani Servizi SpA, Società controllata ai sensi dell'art. 2359 C.C. e soggetta a Direzione e Coordinamento ex art. 2497/bis della parte del Comune di Trapani, con sede in via del Serro s.n. - c/da Belvedere - 91100 Trapani Servizi S.p.A., a condizione che vengano messe in atto tutte le misure di mitigazione indicate dal proponente nello S.I.A. e con le seguenti ulteriori prescrizioni/condizioni:

Progettazione esecutiva

1. è fatto divieto alla società proponente di trattare in ingresso all'interno dell'impianto i rifiuti identificati con i seguenti codici CER, che, di conseguenza, sono esclusi dalla presente procedura di valutazione ambientale:

3

- 1) Nell'elaborato "R.01 - Relazione Tecnico Illustrativa" è riportato l'elenco dei codici CER in ingresso all'impianto. Sono stati eliminati i codici CER non ammessi.

CODICE	DESCRIZIONE
19 08 05	fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane
19 08 12	fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 11
19 08 14	fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 13
19 08 99	rifiuti non specificati altrimenti
19 09 01	rifiuti solidi prodotti dai processi di filtrazione e vaglio primari
19 09 02	fanghi prodotti dai processi di chiarificazione dell'acqua
19 09 03	fanghi prodotti dai processi di decarbonatazione
19 12 04	plastica e gomma
19 12 05	Vetro
19 12 08	prodotti tessili
19 13 04	fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 03
19 13 06	fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 05

4

2. si deve prevedere la collocazione di un pacchetto d'impermeabilizzazione del fondo vasca composto da un doppio telo in HDPE TIPO RU'VIDO e un sistema di monitoraggio e controllo per individuare eventuale formazione di percolato fra di due strati di telo impermeabilizzante, attraverso la realizzazione di due reti raccolta del percolato: una sopratel e l'altra sottotel;
 3. i collettori delle tubazioni di sopratel dovranno confluire in un'apposita camera di manovra dove verranno installati organi di intercettazione e misuratori di portata, in modo da ottenere una correlazione fra i dati del percolato in uscita/prodotto con i dati pluviometrici della zona. In uscita dalla camera di manovra i collettori di raccolta del sopratel, dovranno confluire in un pozzetto di prelievo e di campionamento, appositamente impermeabilizzato;
 4. si deve prevedere la realizzazione di un impianto di lavaggio pneumatici dei veicoli pesanti in uscita dall'impianto al fine di abbattere le emissioni di polveri legate alla viabilità ordinaria in prossimità dell'area di impianto;
 5. si deve prevedere una recinzione adeguata con la finalità di impedire l'ingresso all'interno delle aree di lavoro alla fauna selvatica;
 6. la Società dovrà predisporre il Piano di emergenza interna (PEI) e inviare al Prefetto competente per territorio le informazioni necessarie alla predisposizione del Piano di emergenza esterna (PEE), così come disposto dall'art. 26-bis introdotto nel Decreto Legge n. 113/2018, nel corso della conversione in legge, avvenuta con Legge 132/2018;
 7. la società proponente avrà cura di trasmettere, prima dell'inizio dei lavori, a questo Assessorato il progetto esecutivo rielaborato in funzione delle prescrizioni sopra impartite (dalla n. 01 alla n. 06) nonché dei pareri e nulla osta rilasciati da tutti gli altri enti coinvolti nell'iter autorizzativo che dovranno essere prodotti, al fine di verificarne l'ottemperanza.
 8. il proponente, prima della conclusione del procedimento dovrà trasmettere all'Autorità Competente e all'ARPA territorialmente competente, per la sua approvazione, il piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo, redatto secondo quanto previsto dall'art. 9 del D.P.R. n. 120/2017 e in conformità alle disposizioni di cui all'allegato 5;
 9. si deve predisporre ogni possibile misura mitigativa per limitare gli impatti relativi alla produzione di polveri, che potranno essere ridotte utilizzando opportune precauzioni come l'umidificazione delle aree di scavo, copertura dei mezzi di trasporto materiale;
 10. devono essere ridotti al minimo tutti i rumori e le vibrazioni provenienti dall'area di cantiere;
- In fase di cantiere
11. l'inizio dei lavori dovrà essere comunicato entro i successivi dieci giorni a questo Assessorato - Dipartimento Ambiente - Servizio I valutazioni ambientali;
 12. le acque impiegate durante le operazioni di abbattimento delle polveri nella fase di scavo, nei tratti caratterizzati dalla potenziale presenza d'inquinanti, devono essere raccolte e trattate e il materiale di risulta proveniente dal procedimento di sedimentazione dovrà essere trattato come rifiuto;
 13. per mitigare l'impatto legato al rumore, le operazioni di movimentazione dovranno svolgersi soltanto nelle ore diurne e si dovrà evitare la sovrapposizione di attività caratterizzate da emissioni significative;
 14. in accordo con ARPA Sicilia competente per territorio si dovranno avviare procedure di campionamento in corso d'opera per i controlli e le ispezioni previste dall'art.28 del D.P.R. n. 120/2017.
 15. per i volumi di materiali di scavo per i quali si registra un eventuale superamento dei limiti tabellari dovrà essere definito un piano di accertamento in contraddittorio con ARPA Sicilia competente per territorio, finalizzato alla verifica che i superamenti siano da attribuire a valori di fondo naturale e, pertanto, compatibili con il reimpiego nello stesso ambito; viceversa

- 2) Nell'Allegato "E.G.24 - Particolari costruttivi dell'impermeabilizzazione del fondo vasca e dei rilevati" è riportato il pacchetto d'impermeabilizzazione del fondo vasca. Il controllo avviene visivamente. L'elaborato "E.G.26 - Particolari costruttivi sistema di estrazione del percolato" mostra il doppio sistema di estrazione del percolato".
- 3) I collettori delle tubazioni di sopratel confluiscono in un apposito pozzo di emungimento che indirizza il percolato ai serbatoi. Si veda l'elaborato "R.01 - Relazione Tecnico Illustrativa" per la descrizione generale in cui si specifica che in corrispondenza della condotta di mandata dal pozzo ai serbatoi è installato un misuratore di portata del percolato. Il campionamento può essere effettuato direttamente all'interno del serbatoio. Si veda anche l'elaborato "E.G.28 - Particolari bacini di contenimento del percolato" per maggiori dettagli.
- 4) Al fine di limitare le emissioni di polveri causate dal transito dei mezzi, è in progetto l'utilizzo di impianto abbattimento polveri con mezzi mobili cfr. elaborato "R.01 - Relazione Tecnico Illustrativa" e "S1 - Studio di impatto ambientale". Per quanto riguarda l'impianto di lavaggio pneumatici esso è già presente sul sito e il suo utilizzo è a disposizione del Gestore
- 5) Il lotto in questione è già nella proprietà della Trapani Servizi e, pertanto, ricade parzialmente all'interno del sito della discarica; occorre pertanto modificare un tratto di recinzione per inglobare l'interno lotto oggetto di intervento. Si veda tavv E.G.30 - planimetria posizionamento recinzione e E.G.30.1 - Particolari costruttivi recinzione. Tutta l'area risulterà quindi recintata
- 6) Si veda l'elaborato "P.06 - Piano di Emergenza Interno".
- 7) Il progetto è stato presentato al RUP per tutti i successivi adempimenti
- 8) Eseguita con trasmissione via PEC del 06/05/19
- 9) Le misure sono riportate nell'elaborato "P.08 - Piano di Sicurezza e Coordinamento" e "S1 - Studio di impatto ambientale".
- 10) Alcune misure sono riportate nell'elaborato "P.08 - Piano di Sicurezza e Coordinamento" e "S1 - Studio di impatto ambientale". Ad ogni modo devono essere rispettate in fase di gestione
- 11) Non applicabile al progetto esecutivo
- 12) Non applicabile al progetto esecutivo
- 13) Non applicabile al progetto esecutivo
- 14) Non applicabile al progetto esecutivo
- 15) Non applicabile al progetto esecutivo

saranno smaltiti presso un impianto di stoccaggio e trattamento rifiuti speciali regolarmente autorizzato, dandone evidenza entro i successivi trenta giorni a questo Assessorato - Dipartimento Ambiente - Servizio I valutazioni ambientali;

In fase di esercizio

16. in prossimità dell'ingresso alla discarica dovrà essere apposta, ben visibile, a disposizione dei Soggetti preposti al controllo, un'adeguata planimetria con lay-out dell'intera area. Eventuali variazioni anche non sostanziali del lay-out dovranno essere preventivamente comunicate agli Enti competenti.
17. l'impianto di discarica dovrà essere mantenuto nel miglior stato di efficienza in modo da garantire sempre il rispetto delle caratteristiche tecnico-procedurali approvate.
18. dovrà essere rispettata ogni possibile misura mitigativa per limitare gli impatti connessi alla produzione di polveri, all'inquinamento atmosferico e all'emissione di rumore causati dalle macchine operatrici e dai mezzi di trasporto anche in rapporto alle esigenze riproduttive e migratorie della fauna e dell'avifauna;
19. è assolutamente vietato il ricircolo del percolato e dell'eventuale concentrato liquido o fangoso pompabile prodotto in discarica, anche in situazione di emergenza;
20. le vasche di contenimento del percolato devono essere dotate di sistemi di rilevamento sonori e visivi per la pronta gestione delle eventuali perdite;
21. almeno una volta l'anno (e ogni qualvolta si rendesse necessario) il proponente deve provvedere allo svuotamento e alla pulizia delle vasche di accumulo del percolato;
22. l'abbancamento dei rifiuti e la successiva compattazione vanno eseguiti in modo da mantenere sempre le condizioni di sicurezza e stabilità;
23. il sistema di trattamento e gestione del biogas dovrà essere del tutto autonomo, rispetto a quelli già esistenti per la gestione delle otto vasche;
24. qualora i limiti acustici dovessero superare quelli di Legge, il proponente dovrà richiedere l'autorizzazione in deroga per attività rumorose temporanee, in ottemperanza alla Legge 447/1995;
25. con cadenza semestrale, e comunque, ogni volta che si rendesse necessario o venisse richiesto dagli Enti di vigilanza e controllo, il proponente è obbligato a verificare l'integrità della geomembrana di impermeabilizzazione e degli eventuali cedimenti differenziali del fondo vasca mediante l'esecuzione di adeguate e idonee indagini (es. tomografia) in modo da ridurre al minimo l'eventuale diffusione del percolato al di sotto di essa.
26. il proponente deve eseguire con cadenza semestrale un rilievo del corpo rifiuti e delle relative sezioni di abbancamento al fine di verificare che non sia superato il livello massimo pari a 206 m. s.l.m.
27. il naturale assestamento della massa dei rifiuti può danneggiare il sistema di estrazione del biogas, per cui è indispensabile che il proponente adotti un piano di mantenimento dello stesso, che preveda anche l'eventuale sostituzione dei sistemi di captazione del biogas, irrimediabilmente deformati, ivi compresa la verifica di funzionalità del medesimo impianto;
28. su almeno tre pozzi del biogas si dovrà prevedere il monitoraggio in continuo dei seguenti parametri chimici:
 - Idrocarburi metanici;
 - Idrocarburi non metanici;
 - Ammoniaca;
 - Idrogeno solforato;
 - Monossido di carbonio.
29. si devono installare almeno due centraline di monitoraggio delle immissioni in atmosfera, concordando la loro ubicazione con ARPA Sicilia, attrezzate per il rilevamento dei parametri sia fisici che chimici, in modo tale da effettuare un monitoraggio in continuo dei seguenti parametri:

6

16) Non applicabile al progetto esecutivo

17) Non applicabile al progetto esecutivo

18) Non applicabile al progetto esecutivo

19) Non applicabile al progetto esecutivo

20) Il sito su cui ricade la vasca TPS1 è da decenni sottoposto alla gestione quale sito di discarica; la gestione comprende l'ispezione giornaliera dei serbatoi di raccolta percolato. Sia per la vasca TPS1 che per le vasche vicine sono previste procedure di allerta e gestione per eventi straordinari, quali ad esempio la fuoriuscita di percolato, descritte nel Piano di sorveglianza e controllo. Nel caso specifico si veda l'elaborato "P.04 - Piano di monitoraggio e controllo".

21) Non applicabile al progetto esecutivo

22) Non applicabile al progetto esecutivo

23) Non applicabile al progetto esecutivo

24) Non applicabile al progetto esecutivo

25) Non applicabile al progetto esecutivo

26) Non applicabile al progetto esecutivo

27) Si veda l'elaborato "P.07 - Piano di manutenzione dell'opera"

28) Nel progetto non è prevista l'immediata realizzazione dei pozzi del biogas da realizzarsi in una successiva fase. Si veda "P.04 - Piano di monitoraggio e controllo" per ulteriori informazioni in merito.

29) Nell'elaborato "P.04 - Piano di monitoraggio e controllo" è presente la previsione del monitoraggio di tali analiti con frequenza mensile.

- Direzione ed intensità del vento;
- Temperatura, pressione ed umidità;
- Idrocarburi metanici;
- Idrocarburi non metanici;
- Ossidi di azoto;
- Ossidi di zolfo;
- Monossido di carbonio;
- Polveri.

In fase di cantiere e di esercizio

30. l'eventuale deposito, anche solo temporaneo, di sostanze potenzialmente inquinanti per il suolo e il sottosuolo (carburanti, lubrificanti, detergenti, ecc...), potrà avere luogo esclusivamente in apposite aree all'uopo opportunamente attrezzate al fine di marginalizzare i rischi derivanti da accidentali sversamenti; nel caso si verifichi uno sversamento di qualsiasi entità che possa interessare anche indirettamente una qualsiasi delle matrici ambientali esposte si dovrà provvedere alla tempestiva rimozione del materiale sversato ed al successivo smaltimento in discariche autorizzate; tutti gli elementi in metallo e/o plastica, i materiali di usura delle attrezzature e dei mezzi ed i residui di carburanti e/o lubrificanti saranno obbligatoriamente stoccati in aree idonee e successivamente trasportati nei centri di raccolta autorizzati per il regolare smaltimento ai sensi della normativa vigente in materia.
31. a seguito di un evento di possibile contaminazione ambientale, il proponente dovrà procedere con l'attivazione di tutti gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.
32. le macchine operanti all'interno dell'impianto dovranno essere dotate di opportuni sistemi di sicurezza sensibili alla presenza dell'uomo, con blocco macchina automatico.
33. dovrà essere predisposta ogni possibile misura mitigativa per limitare gli impatti connessi alla produzione di polveri, all'inquinamento atmosferico e all'emissione di rumori causate dalle macchine operatrici e da mezzi di trasporto.

Ulteriori prescrizioni

34. al termine della durata del Piano di utilizzo delle Terre e Rocce da Scavo il proponente, entro i successivi trenta giorni, dovrà presentare a questo Assessorato - Dipartimento Ambiente - Servizio I valutazioni ambientali, la dichiarazione di avvenuto utilizzo (D.A.U.) prevista dall'art. 7 del D.P.R. n. 120/2017, Allegato 8;
35. con cadenza annuale il proponente dovrà trasmettere al Servizio valutazioni ambientali - Dipartimento Ambiente - di questo Assessorato un report sullo stato di attuazione delle prescrizioni durante la gestione della vasca denominata TPS1;
36. qualsiasi variante progettuale, durante la fase di realizzazione dei lavori, e/o qualsiasi ampliamento dell'impianto in questione dovrà, in ogni caso, essere sottoposto a Procedura Giudizio di Compatibilità Ambientale di cui all'art. 19 o all'art. 23 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
37. entro sei mesi dalla data del presente provvedimento, il proponente dovrà provvedere all'organizzazione e redazione delle procedure gestionali e operative di presidio alle attività ambientali del sito, redatte secondo i principi della Norma ISO 14001:2015; dandone pronta evidenza a questo Assessorato.

Articolo 2

Costituiscono parte integrante del presente decreto il Parere Tecnico specialistico ambientale n. 59/2019 reso dalla Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale durante la seduta del 25.02.2019 ed i relativi elaborati progettuali in esso citati.

Articolo 3

Si resta in attesa del relativo accertamento degli oneri istruttori.

30) Non applicabile al progetto esecutivo

31) Non applicabile al progetto esecutivo

32) Non applicabile al progetto esecutivo

33) Non applicabile al progetto esecutivo

34) Non applicabile al progetto esecutivo

35) Non applicabile al progetto esecutivo

36) Non applicabile al progetto esecutivo

37) Non applicabile al progetto esecutivo

Articolo 4

Il presente provvedimento è rilasciato esclusivamente per gli aspetti di natura ambientale di cui al Decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii. e solo per le opere indicate negli elaborati progettuali trasmessi a questo Assessorato.

Articolo 5

Il presente decreto ha esclusiva valenza ambientale, pertanto il proponente è onerato a richiedere tutte le dovute autorizzazioni, nulla osta e pareri necessari a quanto previsto nel progetto per la realizzazioni delle singole opere.

Articolo 6

Il progetto esecutivo, rielaborato secondo le prescrizioni impartite dal parere ambientale sopra richiamato ed adeguato ai pareri espressi dagli altri Enti preposti, dovrà essere trasmesso a questo Dipartimento e contestualmente all'Autorità Competente al rilascio del titolo abilitativo alla esecuzione dell'opera e/o all'esercizio dell'attività per essere sottoposto preventivamente alla verifica di ottemperanza necessaria all'accertamento del rispetto delle specifiche prescrizioni inerenti alla progettazione, alla realizzazione e all'esercizio dell'opera, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 29 comma 2 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.. L'Autorità Competente è onerata a trasferire il verbale di ottemperanza a tutti gli Enti.

Articolo 7

Il progetto dovrà essere realizzato conformemente agli elaborati presentati per la Valutazione Ambientale e secondo le prescrizioni impartite dal parere ambientale sopra richiamato; eventuali modifiche dello stesso dovranno essere preventivamente trasmesse a questo Assessorato al fine di poter valutare se siano da ritenersi significative a livello ambientale e debbano essere sottoposte alle procedure ambientali di cui al D.Lgs 152/2006;

Articolo 8

L'Autorità competente al rilascio del titolo abilitativo alla esecuzione dell'opera e/o all'esercizio dell'attività, nell'ambito dell'esercizio delle proprie attività, dovrà verificare che i lavori vengano eseguiti nel rispetto dei contenuti del progetto approvato con il presente provvedimento e nel rispetto delle prescrizioni impartite dal parere ambientale sopra richiamato.

Articolo 9

Ai sensi dell'art. 29 comma 2 del D.Lgs.152/06 e s.m.i., qualora si accertino violazioni delle prescrizioni impartite o modifiche progettuali tali da incidere sugli esiti e sulle risultanze della fase di valutazione, questo Assessorato, previa eventuale sospensione dei lavori, imporrà al proponente l'adeguamento dell'opera o intervento stabilendone i termini e le modalità. Qualora il proponente non adempia a quanto disposto, l'autorità competente provvederà d'ufficio a spese dell'inadempiente. Il recupero di tali spese è effettuato con le modalità e gli effetti previsti dal Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.

Articolo 10

Ai sensi dell'art. 29 comma 3 del D.Lgs.152/06 e s.m.i., qualora si accertino opere ed interventi realizzati senza la previa sottoposizione alle fasi di verifica di assoggettabilità o di valutazione, nonché nel caso di difformità sostanziali da quanto disposto dai provvedimenti finali, questo Assessorato, valutata l'entità del pregiudizio ambientale arrecato e quello conseguente alla applicazione della sanzione, dispone la sospensione dei lavori e può disporre la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi e della situazione ambientale a cura e spese del responsabile, definendone i termini e le modalità. In caso di inottemperanza, l'autorità competente provvederà d'ufficio a spese dell'inadempiente. Il recupero di tali spese è effettuato con le modalità e gli effetti previsti dal testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.

Articolo 11

Ai sensi dell'art. 25 comma 5 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 il presente decreto sarà pubblicato integralmente sul portale ambientale SI-VV1 della Regione Siciliana e, in ossequio all'art. 68 comma 4 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, per esteso sul portale della Regione Siciliana e per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana a cura del proponente, con indicazione dell'opera, dell'esito del provvedimento e dei luoghi ove lo stesso potrà essere consultato nella sua interezza.

Articolo 12

Avverso il presente provvedimento è esperibile, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione o di notifica, ricorso giurisdizionale dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) o, in alternativa e con medesima tempistica, ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro il termine di giorni 120 (centoventi).

24/07/2019

L'Esponente
On. Avv. Salvatore Cordaro



D.D.S. N° 669 DEL 18/06/19

D.D.S. n. ~~699~~ S7-D.A.R. del **18 GIU 2019**

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 7° "AUTORIZZAZIONI IMPIANTI GESTIONE RIFIUTI - A.I.A."

Autorizzazione Integrata Ambientale relativa "Ampliamento lotto denominato "TPS1" della discarica sita in C.da Borranea nel territorio del Comune di Trapani" - Gestore I.P.P.C. Trapani Servizi S.p.A.

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA la Direttiva 96/61/CE del 24.09.1996 sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento così come modificata dalle Direttive 2003/35/CE e 2003/87/CE;
- VISTA la Direttiva 2010/75/CE del 24.11.2010 relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);
- VISTA la Decisione della Commissione Europea 2014/955/UE del 18.12.2015 che modifica la Decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, con applicazione a decorrere dall'1.06.2015;
- VISTO il Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265 "Testo Unico delle leggi sanitarie";
- VISTA la Legge 2 febbraio 1974, n. 64 "Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche";
- VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il D.Lgs. 36/2003 "Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti";
- VISTO l'articolo 7 del D.Lgs. n. 36/2003 (Rifiuti ammessi in discarica), comma 1, lett. b) che prevede: *"l'istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale individua, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, i criteri tecnici da applicare per stabilire quando il trattamento non è necessario ai predetti fini"*;
- VISTO il D.Lgs. 42/2004 "Codice dei Beni Culturali e Paesaggistici";
- VISTO il D.Lgs. n. 152 del 03.04.2006 - Norme in materia ambientale, e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'art. 27bis che norma il "Provvedimento autorizzatorio unico regionale";
- VISTO l'art. 226, comma 1, del D.Lgs. n. 152 del 03.04.2006 con cui si sancisce che "E' vietato lo smaltimento in discarica degli imballaggi..." e l'allegato D, da cui emerge

D.D.S. n. 699 S7-D.A.R. del **18 GIU 2019**

chiaramente la responsabilità dell'attribuzione dei codici rifiuti relativi ai rifiuti prodotti in capo ai produttori stessi;

VISTO il D.Lgs. n. 81/08 - *"In materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"*;

VISTO il D.Lgs. n. 159 del 6.09.2011 che ha introdotto nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia e.d. "Codice Antimafia" e le successive disposizioni correttive ed integrative di cui al D.Lgs. 218 del 15 Novembre 2012;

VISTO il D.Lgs. n. 104 del 16.06.2017, attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 16 aprile del 2014, che modifica la Direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati ai sensi degli artt. 1 e 14 della Legge 9 luglio 2015, n. 114, pubblicato in G.U.R.L. n. 156 del 6 luglio 2017;

VISTO l'art. 40 della L.R. 27/86, che disciplina gli scarichi provenienti da insediamenti civili e produttivi;

VISTA la Legge regionale, 24 agosto 1993 n. 24 che disciplina la "tassa di concessione governativa sui provvedimenti autorizzativi", atteso che gli atti per i quali è dovuta la tassa non sono efficaci sino a quando questa non sia pagata;

VISTA la Legge regionale 8 Aprile 2010, n. 9, recante "Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati" e ss.mm.ii., ultima delle quali la legge regionale n. 3/2013, entrata in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione, che prevede che siano assegnate all'Assessorato regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità le competenze al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui all'articolo 29 ter e seguenti del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n.152, esclusivamente per le opere previste al punto 5 dell'allegato VIII alla parte seconda del Decreto legislativo n.152/2006 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 "Disposizione programmatiche e correttive per l'anno 2015, Legge di stabilità regionale", che all'art. 91 comma 3 ha definito le tariffe regionali dovute dai proponenti e dalle autorità procedenti ai fini dell'istruttoria per il rilascio degli atti e dei pareri relativi alla V.A.S., alla V.I.A., V.I.N.C.A. ed all'A.I.A.;

VISTO il D.P.R. n. 151 dell'1 agosto 2011 - *"Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi."*;

VISTO il D.P.R. n. 120 del 13 giugno 2017 "Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del Decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164", che all'art. 31 ha abrogato il D.M. n. 161/2012;

VISTO il D.M. 29 gennaio 2007 "Emanazione di Linee Guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecnologie disponibili in materia di raffinerie, fabbricazione vetro e prodotti ceramici e gestione dei rifiuti";

VISTO il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare del 27.09.2010 intitolato "Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica, in sostituzione di quelli contenuti nel decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 3 agosto 2005 e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare del 24.06.2015 di modifica del D.M. 27.09.2010;

D.D.S. n. 699 S7-D.A.R. del 18 GIU 2019

- VISTA la Circolare di Coordinamento del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. n. 0022295 GAB del 27.10.2014 recante "Linee di indirizzo sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, recata dal Titolo III-bis alla parte seconda del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla luce delle modifiche introdotte dal Decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46";
- VISTA la Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare – Direzione Generale per i rifiuti e l'inquinamento prot. n. 17669 del 14.12.2017 avente per oggetto "Circolare Ministeriale per l'applicazione dell'art. 6 del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio del 27/09/2010 (Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica, in sostituzione di quelli contenuti nel Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 03/08/2005);
- VISTA la Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare – Direzione Generale per i rifiuti e l'inquinamento prot. n. 4064 del 15.03.2018 avente per oggetto "Circolare ministeriale recante "Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi";
- VISTE le Linee Guida dell'ISPRA n.145/2016, relative ai "Criteri tecnici per stabilire quando il trattamento non è necessario ai fini dello smaltimento dei rifiuti in discarica ai sensi dell'art. 48 della L.28 Dicembre 2015 n.221", pubblicate sul sito web dell'ISPRA, in data 7 dicembre 2016;
- VISTO il paragrafo n. 3 delle Linee Guida dell'ISPRA n.145/2016, che individua le tipologie di rifiuti non ammessi in discarica ai sensi dell'art.6 del D.Lgs.n.36/2003;
- VISTO il successivo paragrafo n. 4 delle Linee Guida dell'ISPRA n.145/2016, che individua alla tabella 7 i rifiuti urbani provenienti da raccolta differenziata che devono essere destinati a operazioni di riciclaggio e recupero atteso che "solo gli scarti derivanti dal loro trattamento possono essere ammessi in discarica";
- VISTO il D.A. 176/GAB del 09.08.2007 dell'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente con la quale è stato approvato il "Piano regionale di coordinamento per la tutela della qualità dell'area e dell'ambiente";
- VISTO il D.D.G. 92 del 21.08.2007 dell'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente il quale prevede che "l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera viene rilasciata nell'ambito del provvedimento unico di autorizzazione emanato dall'Autorità competente ai sensi della normativa vigente e seguito di parere formale e vincolante reso in conferenza dei servizi di questo Dipartimento";
- VISTO il "Piano regionale di Gestione dei Rifiuti in Sicilia" approvato con Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare dell'11 luglio 2012, pubblicato nella G.U. n. 179 del 02.08.2012;
- VISTO il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare di concerto con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo del 28.05.2015 n. 100 con il quale è stata valutata positivamente la Valutazione Ambientale Strategica e la Valutazione di Incidenza relativa al "Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti in Sicilia" dell'11.07.2012;
- VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 158 del 5 aprile 2018 avente per oggetto "Gestione del ciclo integrato dei rifiuti - Piano Stralcio - Approvazione";
- VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 17/Rif del 6 dicembre 2017, avente per oggetto *Ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana nelle more del ricorso in ordinario della gestione*

D.D.S. n. 699 S7-D.A.R. del 18 6 10 2019

del ciclo integrato dei rifiuti. Autorizzazione temporanea all'esercizio della discarica per rifiuti non pericolosi (rifiuti solidi urbani) ubicata in Contrada Montagnola Cindia della Borranea nel territorio di Treponti relativamente ai lotti denominati "Vasca F" e "Ampliamento vasca F" - Aumento della volumetria abbancabile;

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 01/Rif del 15 gennaio 2018, di reitiera dell'Ordinanza n. 17/Rif del dicembre 2017;

VISTA l'Ordinanza della Presidenza del Consiglio Dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile n. 513 dell'8 marzo 2018 avente per oggetto "Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza della dichiarazione dello stato di emergenza per criticità nella Regione Siciliana nel settore dei rifiuti urbani";

VISTO l'allegato A - "Riepilogo Interventi" alla sopra citata Ordinanza n. 513 dell'8 marzo 2018;

VISTA l'Ordinanza della Presidenza del Consiglio Dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile n. 582 del 29 marzo 2019 avente per oggetto "Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Siciliana nelle iniziative finalizzate a consentire il superamento della situazione di criticità determinatasi nel territorio della Regione Siciliana nel settore dei rifiuti urbani", con cui si reitiera l'O.P.C.M. 513/2018;

PRISO ATTO che il 12 aprile 2018, durante la tredicesima riunione del Comitato Tecnico (art.75 direttiva 2010/75/UE) sono state approvate le BAT Conclusions per il settore Waste Treatment (WT) e trasmesse alla Commissione per la loro pubblicazione in G.U.C.E;

VISTE le "Linee Guida per la regolamentazione del sistema tariffario per lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati in discarica - Approvazione" adottate con Deliberazione di Giunta Regionale n. 161 del 6 aprile 2018 che superano il Decreto dell'Assessore Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità n. 20 del 15.06.2017 "Linee guida per la regolamentazione del sistema tariffario per lo smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati in discarica";

VISTO il rispetto delle misure in materia di Trasparenza e di Prevenzione della Corruzione di cui al vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 524/GAB del 31/01/2018, di adozione del PTPCT - Aggiornamento 2018-2020;

VISTA la Legge Regionale n. 19 del 16 dicembre 2008 recante "Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione", la quale ha istituito il "Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti";

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana 19 Dicembre 2011, n. 537 recante la "rimodulazione dell'assetto organizzativo di natura endoprocedimentale" nella parte in cui si determinano le strutture intermedie del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti e le relative competenze;

VISTO il D.D.G. 232 del 28.05.2013, con il quale sono state attribuite al Servizio 7 di questo Dipartimento le competenze al rilascio della Autorizzazione Integrata Ambientale di cui all'art. 29 ter e seguenti del D.Lgs n. 152/06 esclusivamente per le opere previste al punto 5 dell'allegato VIII alla parte seconda del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii.;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 207 del 07.06.2016 "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui al Decreto del Presidente della Regione

D.D.S. n. 699/57-D.A.R. del: 3 GIU 2019

18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni e attuazione dell'articolo 49, comma 1, della legge regionale 09/2015". Modifica al D.P.R.S. 6/2013 e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 08 del 04.01.2018, con cui a seguito della Deliberazione della Giunta Regionale n. 524 del 29.12.2017 è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti all'ing. Salvatore Cecina;

VISTO il D.D.G. n. 1494/D.A.R. del 27.10.2017, con il quale è stato conferito all'arch. Antonino Rotella l'incarico di Dirigente del Servizio 7 "Autorizzazione – Impianti gestione rifiuti – A.I.A.";

VISTO il D.D.G. n. 1379/D.A.R. del 20.11.2018, con il quale, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera c) della L.R. n. 10/2000, l'arch. Antonino Rotella nella qualità di Dirigente responsabile del Servizio 7 "Autorizzazione – Impianti gestione rifiuti – A.I.A." è stato delegato dal Dirigente Generale del Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti, nell'ambito delle competenze individuate con i vigenti assetti interni del Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti, ad adottare tutti i provvedimenti finali dei procedimenti istruiti dal predetto Servizio 7;

PRESO ATTO che la Trapani Servizi S.p.A. società controllata ai sensi dell'art. 2359 C.C. e soggetta a direzione e coordinamento ex art. 2497/bis ex art. 2497 sexies da parte del Comune di Trapani è stata autorizzata, nella qualità di gestore IPPC alla realizzazione e alla gestione della discarica sita in c.da Borranea nel territorio del Comune di Trapani,

PRESO ATTO che con nota n. 8203 del 07.12.2017, acquisita al protocollo D.A.R. in pari data al n. 51353, la Trapani Servizi S.p.A. ha fatto istanza di ampliamento della discarica di c.da Borranea, sita nel Comune di Trapani, con la realizzazione di un nuovo lotto denominato "TPS1" trasmettendo i seguenti elaborati:

- RE01 Relazione tecnica;
- RE02 Piano di Gestione Operativa;
- RE03 Piano di Gestione Post Operativa;
- RE04 Piano di Ripristino Ambientale;
- RE05 Piano di Monitoraggio e Controllo;
- RE06 Piano Economico Finanziario;
- RE07 Analisi Prezzi;
- RE08 Elenco Prezzi;
- RE09 Computo Metrico Estimativo;
- RE-SIA01 Studio Impatto Ambientale – Relazione Tecnica;
- RE-SIA02 Studio Impatto Ambientale – Relazione di sintesi non tecnica;
- SIA01C Orografia;
- SIA02 Stralcio Topografico;
- SIA03 Carta dei Disastri;
- SIA04 Carta delle Pericolosità e del Rischio Geomorfologico;
- SIA05 Carta delle aree esondabili;
- SIA06 Carta Geologica;
- SIA07 Carta Litologica;
- SIA08 Carta Uso del Suolo;
- SIA09 Carta degli Habitat;
- SIA10 Carta Vincoli Paesaggistici;
- SIA11 Carta Idrogeologica;
- SIA12 Stralcio P.R.G. Comune di Trapani del sito di discarica;
- TAV1.0 Cartografia;
- TAV2.0 Carta dei Vincoli;
- TAV3.0 Planimetria Catastale;
- TAV4.0 Stato Attuale Area Intervento;

D.D.S. n. 699 /S7-D.A.R. del **18 GIU 2019**

- TAV4.1 Planimetria Stato Attuale area intervento con indicazioni delle sezioni;
- TAV4.2 Sezione Stato Attuale Area Intervento;
- TAV5.0 Definizione Lotta Discarica (TPS1);
- TAV6.0 Planimetria Sistemazione Fondo Vasca;
- TAV7.0 Planimetria Piano degli Abbonamenti;
- TAV7.1 Planimetria Piano degli Abbonamenti con indicazioni delle sezioni;
- TAV7.2 Sezioni Piano Abbonamenti;
- TAV8.0 Planimetria rete di captazione percolato;
- TAV8.1 Particolari Costruttivi bacino di contenimento;
- TAV8.2 Particolari Costruttivi pozzetto raccolta percolato e biogas;
- TAV9.0 Planimetria Regimazione Acque Superficiali;
- TAV10.0 Particolari Costruttivi dell'impermeabilizzazione del fondo vasca e dei rilevati;
- TAV11.0 Particolari Costruttivi capping di copertura;
- TAV12.0 Planimetria Bagni e Servizi Igienici;
- STGEOL Studio Geologica;
- Relazione Geologica;
- Relazione Geotecnica;
- Relazione Idrogeologica;
- Relazione Idraulica.

PRESO ATTO delle disposizioni di bonifico di corresponsione degli oneri istruttori del procedimento di A.I.A. ex art 91 della L.R. 91/2015, prodotto dalla Trapani Servizi S.p.A.;

PRESO ATTO della nota 34570 dell'A.R.T.A. con la quale si è dato corso alla pubblicazione così come previsto dall'art. 24, comma 2 del D.Lgs. 152/2006;

PRESO ATTO delle risultanze della Conferenza del Servizio del 14.03.2018, convocata dal Servizio 7/D.A.R. con nota 7392 del 20.02.2018 ex art. 29 sexies del D.Lgs. n. 152/2006;

PRESO ATTO di quanto espresso dal Libero Consorzio Comunale di Trapani, con nota prot. 40182 del 24.10.2018;

PRESO ATTO delle risultanze della prima Conferenza dei Servizi del 24.10.2018, convocata dall'Area 2 del Dipartimento dell'Ambiente dell'A.R.T.A. con nota 64358 del 19.10.2018, acquisita al prot. del D.A.R. al n. 44087 del 22.10.2018, per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.) ex art. 27bis del D.Lgs. 152/2006;

PRESO ATTO del nulla osta reso da A.R.T.A. – C.F.R.S. – Serv. 17 IRF Trapani prot. 18143 del 26.02.2019 ed integrato con nota 19119 del 28.02.2019;

VISTO il certificato di destinazione urbanistica trasmesso dal Comune di Trapani con la nota 24925 del 13.03.2019, acquisito al prot. 10361 del 14.03.2019;

PRESO ATTO del parere reso da A.R.T.A. – D.R.A. – Servizio 1 – Valutazioni Ambientali, che esprime giudizio positivo di compatibilità ambientale ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 152/2006 con il D.A. n. 143/GAB del 04.04.2019;

PRESO ATTO delle risultanze della seconda Conferenza dei Servizi del 23.04.2019, convocata dall'Area 2 del Dipartimento dell'Ambiente dell'A.R.T.A. con nota 25199 del 12.04.2019, acquisita al prot. del D.A.R. al n. 16615 del 15.04.2019, per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.) ex art. 27bis del D.Lgs. 152/2006;

PRESO ATTO del parere favorevole reso dall'ASP di Trapani, con nota prot. 628 del 03.05.2019;

6

D.D.S. n. ~~699~~ S7-D.A.R. del 18 GIU 2019

PRESO ATTO del parere favorevole reso dall'Ufficio del Genio Civile Trapani, con nota prot. 97867 del 09.05.2019, con prescrizioni, come richiamate nel successivo articolato;

PRESO ATTO del nulla osta reso dalla Soprintendenza dei BB.CC. di Trapani con nota 2379 del 09.05.2019, che reitera quanto espresso con nota prot. 4999 del 23.10.2018;

PRESO ATTO dell'assenso espresso dal Sindaco del Comune di Trapani con Decreto del 09.05.2019;

PRESO ATTO del parere favorevole reso dall'ARPA Sicilia – ST Trapani, con nota prot. 23989 del 10.05.2019, a condizione con prescrizioni, come richiamate nel successivo articolato;

PRESO ATTO delle risultanze della Conferenza dei Servizi conclusiva del 10.05.2019, convocata dall'Area 2 del Dipartimento dell'Ambiente dell'A.R.T.A., con nota 28577 del 30.04.2019, acquisita al prot. D.A.R. al n. 18611 del 02.05.2019, per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.) ex art. 27bis del D.Lgs. 152/2006;

PRESO ATTO del parere favorevole reso da A.R.T.A. – D.R.A. – Area 2 – U.T.A. Trapani, in sede di Conferenza dei Servizi conclusiva del 10.05.2019, con prescrizioni, come richiamate nel successivo articolato;

PRESO ATTO dell'assenso reso da A.R.T.A. – D.R.U. – Servizio 2 "Affari Urbanistici Sicilia Occidentale" – U.O. S2.4 con nota 9662 del 21.05.2019, acquisita al protocollo del D.A.R. al n. 21516 del 21.05.2019;

VALUTATO che:

- il progetto è stato sviluppato dal proponente per rispondere alle emergenze rifiuti nel territorio siciliano e al fine di scongiurare una crisi igienico sanitaria nel territorio trapanese, con aumento dei costi per i Comuni della Provincia di Trapani;
- l'area di C.da Borranea, nel Comune di Trapani risulta degradata e influenzata dalla presenza di un impianto di discarica composto da più vasche;
- non sono presenti vincoli ambientali e paesaggistici e quindi che l'area di sedime dell'impianto non interessa direttamente zone umide, zone costiere, zone montuose o forestali, zone SIC, ZPS e/o di protezione speciale, zone ad elevata sismicità, zone a forte densità demografica, zone di importanza storica, culturale o archeologica né territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità di cui all'art. 21 del D.Lgs. n. 228/2001;
- nell'area in esame non sono presenti impatti ambientali significativi negativi;
- l'ampliamento che il proponente intende realizzare è nel limite con quanto previsto dal Piano Regionale Gestione Rifiuti;
- sono soddisfatti i requisiti tecnici stabiliti dal D. Lgs n. 36/2003;
- in sede di conferenze, tramite i rispettivi rappresentanti, le Amministrazioni si sono espresse unitariamente in maniera favorevole;

RITENUTO che la realizzazione della nuova vasca di discarica è meritevole di accoglimento e non determina effetti negativi e significativi sull'ambiente o sulla salute umana;

VERIFICATO che nessun pregiudizio deriva ad alcuno come conseguenza dell'adottando provvedimento;

RITENUTO che i criteri progettuali e gestionali previsti, una volta adeguati ed integrati secondo le prescrizioni del presente Decreto, sono idonei a perseguire l'attività di trattamento rifiuti, garantendo la tutela dell'ambiente, rispettando la vigente normativa in materia, ed in particolare il D.Lgs. 152/2006 ed il Decreto M.A.T.T.M. del 29.01.2007;

7

D.D.S. n. 699/S7-D.A.R. del **18 GIU 2019**

RITENUTO di dovere assumere le determinazioni conclusive alla luce della documentazione prodotta in linea con la normativa vigente e pertanto di poter procedere al rilascio della Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi della Parte II titolo III-Bis del D.Lgs. n.152/06 e ss.mm.ii., per l'Ampliamento lotto denominato "TPS1" della discarica sita in C.da Borranea nel territorio del Comune di Trapani – Gestore I.P.P.C. Trapani Servizi S.p.A.;

VISTA la ricevuta di pagamento della tassa di concessione governativa, del 12 giugno 2019;

VISTA la nota del 12.06.2019, acquisita al protocollo D.A.R. in pari data al n. 24995, con la quale Trapani Servizi S.p.A. ha ritenuto porre a chiarimento che l'istanza del 17.12.2017 prot. N 8203 "... è relativa a nuovo procedimento AIA relativamente al lotto denominato TPS1 della discarica di Trapani/C.da Borranea e non è da intendersi quale modifica sostanziale dei Decreti AIA esistenti in capo alla scrivente. ";

VISTO il Protocollo di intesa sottoscritto in data 14 Marzo 2011 tra Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità e il Comando Regionale Sicilia della Guardia di Finanza per il controllo di legalità sulla gestione delle attività economiche autorizzate nonché sull'utilizzo dei benefici economici pubblici concessi;

VISTO il Protocollo di Legalità sottoscritto in data 23 Maggio 2011 tra Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, Ministero dell'Interno, le Prefetture di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani e la Confindustria Sicilia;

CONSIDERATO che oltre ai casi in cui *opere legis* è prevista la revoca, il presente provvedimento sarà revocato al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'articolo 92 del D.Lgs. 159/11 e ss.mm.ii.;

RITENUTO di considerare il presente atto di carattere transitorio, soggetto a revoca o modifica, ed in ogni caso subordinato alle altre norme regolamentari, anche regionali anche più restrittive in vigore o che saranno emanate in attuazione del citato Decreto legislativo n.152/06 e ss.mm.ii.;

A termini della vigente normativa

DECRETA

Art. 1

Le premesse devono intendersi integralmente riportate e trascritte nel presente Decreto.

Si rilascia l'Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi dell'art. 29 *sexies* del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii alla Trapani Servizi S.p.A Società Controllata ai sensi dell'art. 2359 C.C. e soggetta a Direzione e Coordinamento ex art. 2497/*sexies* da parte del Comune di Trapani, partita IVA 01976500817, con sede legale Via Del Serro s.a.c., C.da Belvedere, 91100 Trapani, per il progetto di - Ampliamento lotto denominato "TPS1", area censita al Catasto dei Terreni al foglio 284 particelle 51, 473, 474, 475, 476 e 477, della discarica sita in C.da Borranea nel territorio del Comune di Trapani - Gestore I.P.P.C. Trapani Servizi S.p.A.

Il presente provvedimento ha la validità temporale di 10 anni, e sarà riesaminato secondo quanto previsto dall'art. 29octies del D.Lgs. 152/2006.

Art. 2

La presente Autorizzazione Integrata Ambientale costituisce:

- Approvazione del progetto in premessa elencato, comprensivo dei seguenti Piani ed elaborati tecnici:
- RE01 Relazione tecnica;
 - RE02 Piano di Gestione Operativa;
 - RE03 Piano di Gestione Post Operativa;

D.D.S. n. ~~699~~ S7-D.A.R. del **18 GIU 2019**

- RE04 Piano di Riprisino Ambientale;
 - RE05 Piano di Monitoraggio e Controllo;
 - RE06 Piano Economico Finanziario;
 - RE07 Analisi Prezzi;
 - RE08 Elenco Prezzi;
 - RE09 Computo Metrico Estimativo;
 - RE-SIA01 Studio Impatto Ambientale – Relazione Tecnica;
 - RE-SIA02 Studio Impatto Ambientale – Relazione di sintesi non tecnica;
 - SIA01 Corografia;
 - SIA02 Stralcio Topografico;
 - SIA03 Carta dei Dissesti;
 - SIA04 Carta delle Pericolosità e del Rischio Geomorfologico;
 - SIA05 Carta delle aree esondabili;
 - SIA06 Carta Geologica;
 - SIA07 Carta Litologica;
 - SIA08 Carta Uso del Suolo;
 - SIA09 Carta degli Habitat;
 - SIA10 Carta Vincoli Paesaggistici;
 - SIA11 Carta Idrogeologica;
 - SIA12 Stralcio P.R.G. Comune di Trapani del sito di discarica;
 - TAV1.0 Corografia;
 - TAV2.0 Carta dei Vincoli;
 - TAV3.0 Planimetria Catastale;
 - TAV4.0 Stato Attuale Area Intervento;
 - TAV4.1 Planimetria Stato Attuale area intervento con indicazioni delle sezioni;
 - TAV4.2 Sezione Stato Attuale Area Intervento;
 - TAV5.0 Delimitazione Lotto Discarica TPS1;
 - TAV6.0 Planimetria Sistemazione Fondo Vasca;
 - TAV7.0 Planimetria Piano degli Abbancamenti;
 - TAV7.1 Planimetria Piano degli Abbancamenti con indicazioni delle sezioni;
 - TAV7.2 Sezioni Piano Abbancamenti;
 - TAV8.0 Planimetria rete di captazione percolato;
 - TAV8.1 Particolari Costruttivi bacino di contenimento;
 - TAV8.2 Particolari Costruttivi pozzetto raccolta percolato e biogas;
 - TAV9.0 Planimetria Regimentazione Acque Superficiali;
 - TAV10.0 Particolari Costruttivi dell'impermeabilizzazione del fondo vasca e dei rilevati;
 - TAV11.0 Particolari Costruttivi capping di copertura;
 - TAV12.0 Planimetria Bagni e Servizi Igienici;
 - STGEOL Studio Geologico;
 - Relazione Geologica;
 - Relazione Geotecnica;
 - Relazione Idrogeologica;
 - Relazione Idraulica.
- E delle seguenti integrazioni:
- RE10 Piano Sicurezza e Coordinamento
 - RE11 Piano Utilizzo Torre e Rocce da scavo
 - TAV1.1 Stralcio PRG
 - TAV1.2 Planimetria Viabilità Interna
 - TAV1.3 Planimetria Generale dello stato di fatto
 - TAV6.1 Sezioni volumi scavo e riporto
 - TAV13.0 Allegati al Piano di Monitoraggio e Controllo
 - TAV14.0 Planimetria Copertura Biogas
 - TAV15.0 Planimetria Dati Metrici

D.D.S. n. 699/S7-D.A.R. del **18 GIU 2019**

Approvazione, della realizzazione e gestione della vasca di discarica di cui al lotto denominato 'TPS1'

- Capacità di abbancamento	circa 325.000 mc
- Quota massima	206 m s.l.m.
- Rapporto di ricoprimento	1,10;
- Conferimento max giornaliero di rifiuti	400 t/die;
- Densità rifiuti trattati	0,90 t/mc;
- Rifiuti smaltibili	circa 292.000 ton

Art. 3

L'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al presente decreto sostituisce ai sensi dell'Allegato IX alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006 le seguenti autorizzazioni:

- 1) Autorizzazione alle emissioni in atmosfera (titolo I, della parte V del D.Lgs. 152/06);
- 2) Autorizzazione allo scarico (capo II, del titolo IV della parte III del D.Lgs. 152/06);
- 3) Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero di rifiuti (art. 208 del D.Lgs. 152/06).

Art. 4

Il Gestore IPPC dovrà, prima dell'avvio dei lavori di realizzazione della vasca di discarica, produrre il progetto esecutivo, redatto in conformità alle prescrizioni di cui al presente provvedimento, e consegnarlo a questo Dipartimento, al Dipartimento dell'Ambiente, all'ARPA Sicilia, al Libero Consorzio di Trapani ed a tutti gli altri Enti coinvolti nel procedimento, ai fini della verifica di ottemperanza. Condizione di efficacia della presente autorizzazione all'esercizio è costituito dall'esito positivo dell'ispezione svolta dalle autorità competenti ai sensi dell'art.9 del D.Lgs n.36/2003 e di cui all'art. 21 del presente Decreto.

Art. 5

Il Gestore IPPC dovrà far pervenire con congruo anticipo alla Struttura Territoriale ARPA di Trapani, al Libero Consorzio di Trapani, all'ASP di Trapani, la comunicazione con le date in cui intende effettuare gli autocontrolli sull'impianto in oggetto, così come prescritto dalle vigenti normative in materia. A tal fine il Gestore è tenuto a fornire alle preposte Autorità di vigilanza e controllo l'assistenza necessaria per lo svolgimento delle ispezioni, il prelievo di campioni, la raccolta di informazioni e qualsiasi altra operazione inerente al controllo del rispetto delle prescrizioni imposte. Il Gestore è altresì obbligato a realizzare tutte le opere che consentano l'esecuzione di ispezioni e campionamenti degli effluenti gassosi e liquidi, nonché prelievi di materiali vari.

Art. 6

Ai sensi dell'art. 29 decies del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. qualora si accertino violazioni delle prescrizioni impartite o modifiche progettuali tali da incidere sugli esiti e sulle risultanze finali della fase di valutazione, questo Assessorato, previa eventuale sospensione dei lavori, imputerà al gestore l'adeguamento dell'opera o intervento, stabilendone i termini e le modalità. Qualora il gestore non adempia a quanto imposto, l'autorità competente provvederà d'ufficio a spese dell'inadempiente. Il recupero di tali spese è effettuato con le modalità e gli effetti previsti dal Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.

Art. 7

La presente Autorizzazione Integrata Ambientale è subordinata a quanto previsto dal Decreto dell'Assessore Regionale Territorio ed Ambiente n. 143/gab del 04.04.2019, con cui si esprime giudizio positivo di compatibilità ambientale ex art. 25 del D.Lgs. 152/2006.

D.D.S. n. 699/S7-D.A.R. del **18 GIU 2019**

Art. 8

La presente Autorizzazione Integrata Ambientale è subordinata al rispetto delle condizioni di legge, autorizzazioni, e norme tecniche in premessa citate, nonché delle seguenti prescrizioni e quelle dettate dagli Enti nel corso della procedura autorizzativa, come successivamente riportate:

- Il Gestore ha l'obbligo di provvedere a redigere il Piano di Emergenza Interno per gli impianti di Stoccaggio e Lavorazione dei Rifiuti, così come previsto dall'art. 26bis della L. n. 132 dell'1 dicembre 2018;
- Ogni anomalia gestionale che potrebbe diminuire lo standard prescritto di protezione ambientale deve essere prontamente comunicata all'Autorità Competente e agli organi di controllo;
- Il Gestore ha l'obbligo di provvedere alle verifiche prescritte ed agli eventuali ulteriori interventi tecnici ed operativi che le Autorità preposte al controllo ritengano necessari durante le fasi di gestione autorizzate;
- Gli impianti dovranno essere gestiti e monitorati in modo da garantire, in tutte le condizioni di normale funzionamento, il rispetto dei limiti di emissione e della prescrizione contenuti nella presente autorizzazione integrata ambientale, evitando che si generino cattivi odori ed emissioni diffuse nonché fuoriuscite di rellui o percolati tecnicamente convogliabili;
- Prima dell'avvio delle attività dovranno essere attuate le misure di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro, ponendo, in particolare, in essere le misure di sicurezza idonee a prevenire i rischi di natura biologica, chimica e i pericoli di esplosione connessi all'uso di macchinari ed attrezzature nonché tutti i rischi di carattere generale connessi con le attività lavorative che si andranno a svolgere;
- La realizzazione degli impianti è subordinata al rispetto della normativa di sicurezza antincendio vigente in materia e all'avvenuto adempimento degli obblighi previsti dagli artt. 3 e 4 del DPR n. 151/2011 nonché a quanto previsto dal DM 07/08/2013;
- La discarica deve essere gestita nel rispetto dei contenuti del D.Lgs. n. 36 del 13/01/2003;
- La gestione della discarica deve essere affidata a persona competente a gestire il sito ai sensi dell'art. 9, comma 1 lettera b) del D.Lgs. 36/03. Deve essere individuato un Direttore Tecnico responsabile preposto alla conduzione dell'impianto di documentata esperienza e preparazione nel settore;
- L'esercizio della discarica deve essere affidato a personale tecnico qualificato aggiornato mediante specifici corsi di formazione in materia di gestione rifiuti, sicurezza, igiene e tutela ambientale avente riscontro in un programmato Piano di Formazione. E' fatto obbligo di rispettare il piano di gestione operativa, il piano di ripristino ambientale, il piano di gestione post-operativa, il piano di sorveglianza/controllo approvati, per quanto non modificato dalle prescrizioni del provvedimento AIA di autorizzazione;
- La discarica dovrà essere dotata, direttamente o tramite apposita convenzione, di laboratori idonei per le specifiche determinazioni previste per la gestione dell'impianto;
- In riferimento alle modalità di coltivazione, è fatto obbligo di rispettare quanto imposto al punto 2.10 dell'Allegato I al D.Lgs. 36/03. Per le attività di ricoprimento giornaliero il rifiuto stabilizzato prodotto dall'impianto a servizio della discarica potrà essere utilizzato soltanto miscelato in percentuali non superiori al 30% con materiale inerte e a condizione che rispetti i seguenti parametri: indice di respirazione dinamico (IRD) inferiore a 1.000 mg O₂ x kg SV-I x ora, granulometria < 50 mm, umidità inferiore al 50%;
- E' assolutamente vietato il ricircolo del percolato e dell'eventuale concentrato liquido o fangoso pompabile prodotto negli impianti di trattamento;
- E' fatto obbligo di mantenere il battente del percolato all'interno dei rifiuti al valore più basso possibile e comunque non oltre 50 cm.; E' fatto obbligo al Gestore di prevedere interventi correttivi e migliorativi al sistema di estrazione del percolato al di sotto di essa e le conseguenti azioni di bonifica;
- E' fatto obbligo al Gestore di verificare l'integrità della geomembrana di impermeabilizzazione mediante opportune indagini dirette e indirette, al fine di ridurre al minimo il tempo intercorrente tra l'eventuale inizio della diffusione del percolato al di sotto di essa e le conseguenti azioni di bonifica;
- E' fatto obbligo al Gestore di eseguire il monitoraggio dei cedimenti differenziali del fondo vasca, al fine di prevenire l'instaurarsi di anomalie di pendenze che possano causare la rottura della geomembrana o

11

- Si veda elaborato "P.06 - Piano di Emergenza Interno"

- Non applicabile al progetto esecutivo

- Non applicabile al progetto esecutivo

- Non applicabile al progetto esecutivo

- Si veda "P.08 - Piano di Sicurezza e Coordinamento" ??

- Non applicabile al progetto esecutivo

- Non applicabile al progetto esecutivo

- Non applicabile al progetto esecutivo

- Non applicabile al progetto esecutivo

- Non applicabile al progetto esecutivo

- Non applicabile al progetto esecutivo

- Non applicabile al progetto esecutivo

- Non applicabile al progetto esecutivo

- È prevista una rete di elettrodi e altra strumentazione con lo scopo di individuare eventuali perdite di percolato in tempo reale meglio descritte nell'elaborato "P.04 - Piano di monitoraggio e controllo"

- È prevista l'installazione di inclinometri per il monitoraggio delle pendenze del corpo discarica descritti nell'elaborato "P.04 - Piano di monitoraggio e controllo" e la cui ubicazione è riportata nella tavola "E.G.05 - Planimetria Sistemazione fondo vasca"

D.D.S. n. 699/ST-D.A.R. del **18 GIU 2019**

causare ristagni di percolato all'interno del corpo rifiuti e conseguente innalzamento del battente. Il controllo dei cedimenti dovrà riguardare anche l'argine di base e dovrà essere effettuato mediante controlli topografici periodici di punti prestabiliti, con scadenze di tempo ravvicinate specialmente nei primi periodi di abbancamento dei rifiuti;

- I dati dei rilevamenti topografici previsti nel PGO dovranno essere elaborati per dare almeno le seguenti informazioni: volumetria occupata, volumetria residua, innalzamento medio delle aree utilizzate per il deposito dall'ultimo rilievo, assestamento medio delle aree non interessate da deposito dall'ultimo rilievo;
- E' fatto obbligo al Gestore di eseguire all'atto dell'abbancamento dei rifiuti una adeguata e attenta compattazione, necessaria per il mantenimento delle condizioni di sicurezza e stabilità, tendente a raggiungere un peso specifico di 0,9 t/m³;
- Il sistema per l'estrazione del biogas deve essere tale da garantire la massima efficienza di captazione, provvisto di sistemi idonei per l'eliminazione della condensa e per l'estrazione del percolato eventualmente formatosi. E' vietata la reiniezione dell'acqua di condensa e del percolato raccolto nel corpo della discarica. Durante la coltivazione della discarica deve comunque essere assicurata la captazione dell'eventuale biogas prodotto;
- Almeno una volta all'anno deve essere effettuata la pulizia delle vasche di accumulo del percolato. I quantitativi dei fanghi di sedimentazione dovranno essere annotati sull'apposito registro di carico/scarico dei rifiuti;
- E' fatto obbligo al Gestore di individuare il prezzo corrispettivo minimo per lo smaltimento in discarica previsto dall'articolo 15 del D.Lgs. 36/03;
- La manutenzione, la sorveglianza e i controlli della discarica devono essere assicurati anche nella fase della gestione successiva alla chiusura, per un periodo di almeno 30 anni e comunque fino a che l'Ente territoriale competente accerti che la discarica non comporta rischi per la salute e l'ambiente. In particolare, devono essere garantiti i controlli e le analisi del biogas, del percolato e delle acque di falda che possano essere interessate. Tale durata può essere ridotta qualora si verificassero anticipatamente circostanze che consentano di considerare cessati i processi in discarica che comportino pericoli per l'ambiente;
- Il gestore deve presentare, almeno una volta all'anno, a questo Dipartimento, al Libero Consorzio Comunale di Trapani ed all'A.R.P.A. ST di Trapani, una relazione riguardante i tipi ed i quantitativi di rifiuti smaltiti, i risultati del programma di sorveglianza ed i controlli effettuati relativi sia alla fase operativa che alla fase post-operativa;
- Devono essere annotate, in apposito registro, le misure periodiche del battente di percolato nel corpo rifiuti, nonché sia per la gestione operativa sia per quella post-operativa, la frequenza della verifica, le registrazioni, il livello di guardia;
- Devono essere annotati, in apposito registro, i rilievi dei livelli piezometrici dei pozzi;

Ufficio del Genio Civile Trapani

- Limitare al massimo le opere di sbancamento, sia nel caso che queste attingano ad insediamenti edili sia che riguardino l'adeguamento e la creazione di infrastrutture viarie, in ogni caso si dovrà operare in modo da conseguire un modellamento del suolo il più aderente possibile all'attuale conformazione morfologica. Inoltre, in fase esecutiva, siano poste in essere le opportune opere di canalizzazione delle acque superficiali;
- Si raccomanda, altresì, che gli insediamenti avvengano contestualmente alle opere di canalizzazione delle acque reflue e che lo smaltimento delle stesse, sul suolo e/o sottosuolo, laddove gli scarichi stessi non recapitano in pubblica fognatura, venga effettuato nel rispetto della Legge 11/05/1999 n°152 succ. e L.R.26/03/2002 art.116 e succ. E' indispensabile, infine, che siano scrupolosamente osservate ed attuate le indicazioni e prescrizioni contenute nello studio geologico allegato, a corredo del suddetto progetto."

ARPA Sicilia – ST Trapani

condizioni:

- Non applicabile al progetto esecutivo
- Non applicabile al progetto esecutivo
- Non applicabile al progetto esecutivo
- Non applicabile al progetto esecutivo
- La tariffa di riferimento è individuata nell'elaborato "P.10 Piano economico finanziario". È obbligo del Gestore ricalcolarla a consuntivo di spese e comunque appena prima di iniziare la fase gestionale della discarica
- Si veda l'elaborato "P.02 - Piano di Gestione Post operativa"
- Non applicabile al progetto esecutivo
- Non applicabile al progetto esecutivo
- Non applicabile al progetto esecutivo
- Non applicabile al progetto esecutivo

D.D.S. n. 699 S7-D.A.R. del 18 GIU 2019

- Con riferimento alla osservazione di cui al punto a), del parere ARPA n. 21052 del 23/04/2019, l'Autorità Ambientale esplicita che la potenziale contaminazione del sito sia stata considerata nel processo di valutazione di compatibilità ambientale;
 - I controlli sulla composizione del biogas convogliato, sull'intero sito, prevedano anche la misurazione della portata complessiva del biogas prodotto ai fini della determinazione dei flussi di massa per poter valutare i quantitativi di biogas prodotti e venga fissata, dall'Autorità Competente, una soglia oltre la quale attivare ulteriori presidi quali ad esempio una torcia, o preferibilmente, un sistema di valorizzazione energetica;
- prescrizioni:
- Il PMC recepisca tutte le prescrizioni, aventi influenza sullo stesso, impartite nei pareri e atti endoprocedimentali rilasciati nell'ambito del presente procedimento;
 - Nell'adempire agli obblighi di comunicazione di cui all'art. 29-decies comma 1 dei D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., il gestore ne darà contemporaneamente avviso anche alla Struttura Territoriale ARPA di Trapani;
 - Il gestore provvederà a trasmettere all'Autorità competente ed alla Struttura Territoriale di Trapani, con un anticipo di almeno 15 giorni, il calendario delle attività di autocontrollo nel quale siano chiaramente specificati i punti e le matrici oggetto di accertamento. Inoltre deve trasmettere, all'inizio di ciascun anno solare, un calendario di massima delle stesse;
 - Salvo differente avviso da parte dell'Autorità Competente, il gestore trasmetterà, entro 90 giorni dall'effettuazione, gli esiti dell'attività di autocontrollo agli enti destinatari;
 - Prima dell'avvio delle attività di monitoraggio e di controllo, il gestore dovrà individuare, e comunicare alla Struttura Territoriale ARPA di Trapani, i metodi analitici adottati eventualmente già non previsti nel PMC, facendo riferimento a metodi ufficiali (EPA, Standard Methods, UNICHIM, APAT-IRSA- CNR, ecc.). Eventuali metodi alternativi, o complementari ai metodi ufficiali, devono avere un limite di rilevabilità complessivo che non ecceda il 10% del corrispondente valore limite stabilito nel provvedimento di autorizzazione. Casi particolari relativi all'utilizzo di metodi con prestazioni superiori al 10% del limite devono essere preventivamente concordati con l'Autorità Competente e con la Struttura Territoriale di ARPA; dei metodi alternativi dovrebbe essere predisposta la relazione di equivalenza;
 - Prima dell'avvio delle attività di monitoraggio e di controllo, il gestore dovrà allegare al PMC una o più planimetrie dell'installazione in cui siano chiaramente riportati tutti i punti di monitoraggio e controllo ed uno schema riepilogativo di tali punti, opportunamente georeferenziati;
 - I rapporti di prova relativi agli autocontrolli devono riportare, oltre al metodo utilizzato e al valore del parametro analitico e della relativa incertezza estesa (P95%), anche le condizioni dell'impianto, se pertinenti, durante l'esecuzione del prelievo;

A.R.T.A. – D.R.A. – Area 2 – U.T.A. Trapani
"Emissioni in atmosfera"

- Il Gestore, in fase di cantiere, dovrà adottare tutti gli accorgimenti per la limitazione delle emissioni diffuse di polveri e parimenti in fase gestione operativa della discarica dovrà adottare tutti gli accorgimenti per limitare le emissioni diffuse di polveri ed inquinanti gassosi in particolare metano e composti odoriferi tramite copertura giornaliera dei rifiuti abbandonati con strati di materiali adeguati. La copertura giornaliera potrà essere effettuata anche con sistemi sintetici che limitino la dispersione eolica, l'eccesso dei volatili e l'emissione di odori.
- E' vietato lo scarico in discarica di rifiuti polverulenti o finemente suddivisi soggetti a dispersione eolica.
- A completamento della fase di coltivazione della discarica il gestore dovrà realizzare i pozzi di captazione del biogas previsti in progetto in modo da garantire la massima efficienza di captazione. Il biogas estratto dovrà essere avviato a recupero energetico. Nel caso in cui la quantità di metano non sia tale da rendere praticabile il recupero energetico (almeno 30% di metano in volume), si dovrà prevedere la termoidrizzazione del gas di discarica, al fine di garantire la sicurezza dell'impianto, in idonea camera

13

- Non applicabile al progetto esecutivo (riferita all'autorità ambientale)
- Si veda l'elaborato "P.04 - Piano di monitoraggio e controllo"
- Si veda l'elaborato "P.04 - Piano di monitoraggio e controllo"
- Non applicabile al progetto esecutivo
- Non applicabile al progetto esecutivo
- Non applicabile al progetto esecutivo
- Si veda l'elaborato "P.04 - Piano di monitoraggio e controllo"
- Non applicabile al progetto esecutivo
- I sistemi per il contenimento delle emissioni di inquinanti e di polveri originate dalla dispersione eolica sono riportate nell'elaborato "P.01 - Piano di Gestione Operativa"
- Non applicabile al progetto esecutivo
- Non applicabile al progetto esecutivo

D.D.S. n. ⁶⁹⁹277/S7-D.A.R. del 18 GIU 2019

di combustione a temperatura $T > 850^{\circ}$, concentrazione di ossigeno $> 3\%$ in volume e tempo di ritenzione $> 0,3$ s. Qualora il contenuto di metano sia inferiore al limite di esplosività (LEL) pari al 5% non si ritiene necessario adottare alcun sistema di termodistruzione del gas di scarica.

- Per quanto concerne le modalità e la frequenza del monitoraggio delle emissioni diffuse, degli odori e della qualità dell'aria al di fuori dell'area di discarica si rinvia al piano di monitoraggio e controllo approvato da ARPA Sicilia.

Scarichi

- Al fine di garantire le capacità depurative del corpo riceettore finale (torrente Cuddia) e la difesa delle acque sotterranee, lo scarico dovrà rispettare i limiti di cui alla Tabella 4 "Scarico sul suolo", dell'Allegato V alla Parte III del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- Il gestore dovrà garantire nel tempo la tenuta delle vasche interrato e/o dei sistemi di impermeabilizzazione delle stesse;
- Per quanto concerne le vasche di stoccaggio delle acque meteoriche il gestore avrà cura di mantenere le stesse in perfetta efficienza prevedendo l'allontanamento e il corretto smaltimento/recupero dei sedimenti eventualmente accumulati sul fondo;
- Il punto assunto per il campionamento dovrà essere mantenuto accessibile per il campionamento ed il controllo da parte degli organi competenti".

Art. 9

L'Autorità Competente, dovrà attivare le verifiche di ottemperanza e di attuazione, secondo quanto stabilito dagli art. 6, 7 e 8 del D.A. n. 143/Gab del 04.04.2019 con l'obiettivo di accertare il rispetto della progettazione esecutiva dell'opera nonché la sua realizzazione, alle prescrizioni riportate nei pareri espressi dagli Enti preposti e dal presente provvedimento.

Art. 10

Il Gestore, prima dell'inizio delle operazioni di esercizio delle attività autorizzate con il presente Decreto, dovrà produrre a questo Ufficio la seguente documentazione:

- 1) Garanzie fiduciarie, aggiornate agli indici ISTAT, conformi all'Ordinanza n. 2196 del 02/12/2003 e all'articolo 14 del D.Lgs. 36/2003 sulla base di quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, lettera in) dello stesso D.Lgs. e rilasciate da soggetti abilitati a prestare garanzie nei confronti del pubblico ai sensi del vigente T.U.R. a garanzia delle obbligazioni derivanti dall'esercizio dell'attività autorizzata e a copertura delle spese derivanti da eventuali danni ambientali causati dalle operazioni di smaltimento rifiuti, compresi la bonifica e ripristino ambientale, senza soluzione di continuità;
- 2) Nomina ed atto di accettazione del responsabile tecnico degli impianti, con requisiti professionali pari a quelli stabiliti dalle vigenti disposizioni dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, e relativa dichiarazione sostitutiva di certificazioni di atti di notorietà ai sensi del D.P.R. 445/2000;
- 3) Nomina ed atto di accettazione del Responsabile del Piano di Sorveglianza e Controllo e relativa dichiarazione sostitutiva di certificazioni di atti di notorietà ai sensi del D.P.R. 445/2000;

Art. 11

I rifiuti, espressi in codice C.I.E.R., che possono essere ammessi in impianto, sono quelli previsti nella sottostante tabella, fermo restando quanto previsto nelle tabelle di cui alle linee guida dell'ISPRA n.145/2016, relative ai "Criteri tecnici per stabilire quando il trattamento non è necessario ai fini dello smaltimento dei rifiuti in discarica ai sensi dell'art. 48 della L.28 Dicembre 2015 n.22", per i quali è fatto espresso divieto di conferimento in discarica, ovvero: CER 150203, CER 200141, CER 200307.

Rifiuti che possono essere ammessi in discarica dopo essere stati preventivamente trattati presso l'impianto di c.d.d Belvedere, gestito dalla Trapani Servizi.

- Si veda l'elaborato "P.04 - Piano di monitoraggio e controllo"

- Non applicabile al progetto esecutivo

- Non applicabile al progetto esecutivo

- Non applicabile al progetto esecutivo

- Non applicabile al progetto esecutivo

1. Non applicabile al progetto esecutivo

2. Non applicabile al progetto esecutivo

3. Non applicabile al progetto esecutivo

Nell'elaborato "R.01 - Relazione Tecnico Illustrativa" è riportato l'elenco dei codici CER in ingresso all'impianto. Sono stati eliminati i codici CER non ammessi.

D.D.S. n. 699 S7-D.A.R. del 18 GIU 2019

CER	Descrizione rifiuti	Operazioni di smaltimento o recupero
190501	Parte di rifiuti e simili non compostata	D1
190503	Compost fuori specifica	D1 – R13
191212	Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 191211	D1

Rifiuti che possono essere ammessi in discarica secondo quanto previsto dal D.M. 27 settembre 2010 come modificato dal D.M. del 24 giugno 2015

CER	Descrizione rifiuti	Operazioni di smaltimento o recupero
170504	Terre e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 170503	D1
190501	Parte di rifiuti e simili non compostata	D1
190502	Parte di rifiuti animali e vegetali non compostata	D1
190599	Rifiuti non specificati altrimenti	D1
190801	Vaghi	D1
190802	Rifiuti dell'eliminazione della sabbia	D1
190904	Carbone attivo esaurito	D1
190905	Resine a scambio ionico saturate o esaurite	D1
190999	Rifiuti non specificati altrimenti	D1
191207	Legno diverso da quello di cui alla voce 191206	D1
191302	Rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 190301	D1
200202	Terra e roccia	D1
200203	Altri rifiuti biodegradabili	D1
200303	Rifiuti da spazzamento stradale con analisi merceologica che attesti che il MOP – Materiale Organico Putrescibile sia inferiore al 15%	D1
200306	Rifiuti della pulizia delle fognature	D1
200399	Rifiuti urbani non specificati altrimenti	D1

I rifiuti CER 191212 provenienti da impianti di selezione convenzionati per RD verranno ammessi con analisi merceologica che attesti che il MOP – Materiale Organico Putrescibile sia inferiore al 15%.

I rifiuti CER 200303 "Rifiuti da spazzamento stradale" così come previsto dalla tabella 8 inserita nelle linee guida dell'ISPRA n.145/2016, relative ai "Criteri tecnici per stabilire quando il trattamento non è necessario ai fini dello smaltimento dei rifiuti in discarica ai sensi dell'art. 48 della L.28 Dicembre 2015 n.227", pubblicate sul sito web dell'ISPRA, in data 7 dicembre 2016, verranno ammessi in discarica previo

D.D.S. n. 699/S7-D.A.R. del **18 GIU 2019**

loro trattamento, in alternativa "la valutazione della necessità di ricorrere a tale trattamento potrebbe essere limitata alla sola effettuazione di analisi merceologiche finalizzata alla determinazione del contenuto percentuale di materiale organico putrescibile, non superiore al 15% (incluso il quantitativo presente nel sottovoglio < 20mm). Ai fini delle analisi merceologiche sono da intendersi materiali organici putrescibili le frazioni putrescibili da cucina, putrescibili da giardino e altre frazioni organiche quali carta cucina, fazzoletti di carta e simili, ecc."

I rifiuti CER 200306 verranno ammessi qualora palabili e con contenuto di sostanza secca maggiore del 25%.

Art. 12

Il Gestore IPPC deve classificare i rifiuti decendenti dall'attività di gestione autorizzata ai sensi del punto 1) dell'allegato D del D.Lgs. 152/2006, utilizzando di norma la tipologia 19.05.xx; fermo restando la possibilità di qualificare rifiuti derivanti da altre attività ausiliarie non direttamente legate alla gestione dei rifiuti trattati quali ad esempio colatecci, manutenzione mezzi/edifici, gestione magazzini, ecc., (esempi non esaustivi), utilizzando gli appropriati codici CER secondo l'origine degli stessi così come definito nell'allegato D del decreto legislativo 3 aprile 2006 nr.152 e s.m.i.

Art. 13

Il gestore dovrà conformarsi ai seguenti limiti di emissione:

Inquinante		Limite
Polveri	mg/Nmc	10
HCL	mg/Nmc	10
COT	mg/Nmc	150
NOx	mg/Nmc	450
SOx	mg/Nmc	50
COx	mg/Nmc	500

- per gli altri inquinanti si dovrà fare riferimento alla parte III Allegato I della parte V del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e per il controllo dei gas di discarica al D.Lgs. 36/2003 Annesso A, punto 2.5;
- per il punto di emissione da torcia occorrerà fare riferimento all'art. 269 punto 14 lettera c) del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., mentre per il controllo dei gas di discarica al D.Lgs. 36/2003 Allegato A, punto 2.5;
- relativamente alle emissioni diffuse, per le polveri occorrerà fare riferimento all'Allegato V Parte I della parte quinta del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. mentre per le altre sostanze al citato D.Lgs. 36/2003.

Art. 14

Relativamente allo scarico delle acque meteoriche, delle acque bianche, delle acque nere e delle acque provenienti dall'impianto di trattamento del percolato (perimento), il gestore è obbligato a rispettare i limiti per lo scarico di cui alla tabella 3 dell'Al. 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. (scarico in acque superficiali).

Art. 15

La tariffa di smaltimento è soggetta a verifica, e controllo, annuale da parte di questo Dipartimento, secondo quanto previsto dal combinato disposto dal D.Lgs. n. 36/2003 e dal Decreto dell'Assessore Regionale

Non applicabile al progetto esecutivo

Non applicabile al progetto esecutivo

Non applicabile al progetto esecutivo

Non applicabile al progetto esecutivo

D.D.S. n. 699 S7-D.A.R. del 18 GIU 2019

dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità n. 20 del 15/06/2017 "Linee guida per la regolamentazione del sistema tariffario per lo smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati in discarica".

Art. 16

Il gestore IPPC è obbligato al rispetto delle condizioni di cui alla presente autorizzazione nonché degli obblighi e condizioni di cui agli articoli parte II, titolo III del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.

In caso di inosservanza delle norme e delle prescrizioni di cui alla presente autorizzazione, l'Autorità competente procederà ai sensi dell'art. 29 decies, comma 9 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.

Il presente provvedimento è in ogni caso subordinato al rispetto delle altre norme comunitarie, nazionali e regionali anche più restrittive in vigore o che dovessero essere emanate in attuazione del decreto legislativo n. 152/2006.

L'attività autorizzata ai sensi del presente Decreto non deve costituire un pericolo per la salute dell'uomo e recare pregiudizi all'ambiente ed in particolare creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, la fauna e la flora nonché causare inconvenienti da rumore ed odori.

Il presente provvedimento è comunque soggetto a riesame qualora si verificassero una delle condizioni previste dall'art. 29 decies, comma 4, del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.

Sono fatte salve le autorizzazioni di competenza di altri Enti ed Organismi, ivi comprese le autorizzazioni urbanistico-edilizie e quelle relative alla esecutività del progetto.

L'adozione del provvedimento di Autorizzazione Integrata è effettuata sotto riserva espressa di revoca ove, all'atto delle eventuali verifiche, venissero a mancare uno o più presupposti di cui ai punti precedenti o alle dichiarazioni rese in atti, in quanto non veritiere.

Art. 17

Ai fini della determinazione della tariffa annua relativa all'attività di controllo di cui all'art. 1 comma 1 lett. E) e F), la ditta è onerata al pagamento delle somme calcolate ai sensi dell'art. 3 del D.M. 24/04/2008.

Art. 18

Nel caso di modifica dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, i legali rappresentanti degli organismi societari sono obbligati, ai sensi dell'art. 86 comma 3 del D.Lgs. 159/11 e ss.mm.ii., nel termine di trenta giorni dall'intervenuta modificazione dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, a trasmettere al Prefetto che ha rilasciato l'informazione antimafia, copia degli atti dai quali risulta l'intervenuta modificazione relativamente ai soggetti destinatari di verifiche antimafia di cui all'art. 85, pena l'applicazione delle sanzioni previste dal comma 4 del citato art. 86.

Art. 19

Il presente provvedimento sarà revocato al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'articolo 92 del D.Lgs. n. 159/11 e ss.mm.ii., oltre che per i restanti casi in cui *ope legis* è prevista la revoca.

Art. 20

L'ARPA Sicilia ST di Trapani con il Libero Consorzio Comunale di Trapani e il Comune di Trapani esamineranno la corretta esecuzione del progetto nonché il rispetto delle condizioni e prescrizioni autorizzative.

Art. 21

Il gestore dell'impianto è onerato di provvedere ai seguenti adempimenti:

- Comunicazione ad ARPA Sicilia ST di Trapani, Libero Consorzio Comunale di Trapani, ASP di Trapani, Comune di Trapani delle date di inizio e di fine dei lavori di realizzazione delle opere in progetto;

Non applicabile al progetto esecutivo

Non applicabile al progetto esecutivo

Non applicabile al progetto esecutivo

Non applicabile al progetto esecutivo

Non applicabile al progetto esecutivo

Non applicabile al progetto esecutivo

Non applicabile al progetto esecutivo

Non applicabile al progetto esecutivo

Non applicabile al progetto esecutivo

Non applicabile al progetto esecutivo

Non applicabile al progetto esecutivo

- Non applicabile al progetto esecutivo

D.D.S. n. ⁹⁹27/S7-D.A.R. del 18 GIU 2019

- Comunicazione alle suddette amministrazioni della data di inizio dei conferimenti;
- comunicazione con congruo anticipo agli organi di vigilanza e controllo (ARPA Sicilia ST di Trapani, Libero Consorzio Comunale di Trapani) delle date in cui si intendono effettuare gli autocontrolli sull'impianto in oggetto, così come prescritto dalle norme vigenti in materia;
- assistenza alle suddette autorità di vigilanza e controllo per lo svolgimento delle ispezioni, il prelievo di campioni, la raccolta di informazioni e qualsiasi altra operazione inerente al controllo del rispetto delle prescrizioni imposte;
- il gestore è in ogni caso obbligato di realizzare tutte le opere che consentano l'esecuzione di ispezioni e campionamenti degli effluenti, nonché prelievi di materiali vari.

Art. 22

Ai sensi dell'Art. 29-decies, comma 3, del D.Lgs. 152/06, la S.T. ARPA di Trapani, accerta il rispetto delle condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, effettua i controlli a carico del gestore e che il gestore abbia ottemperato ai propri obblighi di comunicazione. La S.T. ARPA di Trapani e il Libero Consorzio di Trapani effettueranno le previste attività di controllo e vigilanza, con oneri in capo al gestore IPPC.

Art. 23

Ai sensi del combinato disposto dall'art. 6, comma 14, e dell'art. 208, comma 6, del D.Lgs 152/06 ss. mm. ii. la presente autorizzazione sostituisce ad ogni effetto visti, poteri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori.

Art. 24

Restano validi i contenuti e le prescrizioni di cui precedenti provvedimenti autorizzativi, salvo quanto non espressamente modificato con il presente provvedimento.

Art. 25

Fanno parte integrante del presente Decreto i seguenti elaborati:

- Decreto Assessore Regionale Territorio ed Ambiente n. 143/gab del 04.04.2019, con cui si esprime giudizio positivo di compatibilità ambientale ex art. 25 del D.Lgs. 152/2006;
- il Patto di Integrità tra l'Amministrazione ed il Gestore IPPC, con il quale vengono delineate puntuali norme pattizie di assunzione reciproca di specifici obblighi in capo ad entrambe le parti e la cui inosservanza determinerà la revoca del presente provvedimento, così come stabilito con il Protocollo di Legalità sottoscritto in data 23 Maggio 2011 tra Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, Ministero dell'Interno, le Prefetture di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani e la Confindustria Sicilia.

Art. 26

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento regionale dell'Acqua e Rifiuti, in ossequio all'art. 68 della L.R. 12 agosto 2014, n. 21 e come modificato dall'art. 98, comma 6 della L.R. 07.05.2015, n. 9.

Avverso il presente Decreto è esperibile ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi del D.Lgs. 104/2010, entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione o della notifica se anteriore, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana ai sensi dell'art. 23, ultimo comma dello statuto siciliano entro il termine di 120 gg dalla data di pubblicazione o della notifica se anteriore.

- Non applicabile al progetto esecutivo
- Non applicabile al progetto esecutivo
- Non applicabile al progetto esecutivo
- Non applicabile al progetto esecutivo

D.D.S. n. 699 S7-D.A.R. del 18 GIU 2019

Art. 27

Il presente Decreto sarà pubblicato nel sito WEB di questo Dipartimento e trasmesso ai seguenti Enti: Trapani Servizi SpA, Comune di Trapani, Libero Consorzio Comunale di Trapani, A.R.P.A. Sicilia, A.R.P.A. ST di Trapani, Prefettura di Trapani, Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Trapani, Dipartimento Ambiente e Urbanistica dell'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente, Comando del Corpo Forestale della Regione Siciliana, Soprintendenza BB.CC.AA. di Trapani, SRR Trapani Nord.

Dalla data di pubblicazione decorreranno i termini per eventuali impugnazioni in sede giurisdizionale da parte di soggetti interessati.

Handwritten mark



Il Dirigente del Servizio 7
(Arch. *Carlo Rometta*)

Handwritten signature

